

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 970

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOBIANCO, BONOMI, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI,
BORTOLANI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CASTEL-
LUCCI, CAVIGLIASSO PAOLA, CITARISTI, CRISTOFORI,
CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI,
PELLIZZARI, PICCOLI MARIA SANTA, PUCCI, SANGALLI,
TANTALO, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO, ZUECH,
ZURLO**

Presentata il 15 novembre 1979

Nomina di rappresentanti dei coltivatori diretti e degli agricoltori nei consigli di amministrazione degli istituti di credito agrario di cui agli articoli 13, 14 e 18 della legge 18 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, e modifiche alla composizione del comitato di amministrazione del fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nonché integrazioni allo stesso articolo 36

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ordinamento del credito agrario, di cui alla legge fondamentale del 5 luglio 1928, n. 1760, è in questi ultimi tempi sottoposto ad approfondimenti sia in sede scientifica che nei settori economici e sindacali interessati.

Tra l'altro, si fa rilevare l'esigenza di assicurare un maggiore collegamento tra i produttori agricoli e gli istituti preposti ad esercitare il credito agrario, in chiave di partecipazione delle categorie agricole,

in modo da rispondere alla evoluzione del sistema quale si caratterizza con l'emana-
zione di importanti provvedimenti legisla-
tivi nel settore agricolo, tra cui si può
ricordare la legge 9 maggio 1975, n. 153,
sulla attuazione delle direttive CEE per la
riforma dell'agricoltura.

Gli operatori agricoli spesso incontra-
no, nei rapporti con gli istituti autorizza-
ti, difficoltà di ordine formale che impe-
discono il concreto accesso al credito agra-
rio, ritardando l'attuazione delle leggi che

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dispongono interventi creditizi a favore del settore agricolo. Incomprensioni ed ostacoli assumono particolare rilievo nei territori di maggiore depressione, nei quali l'accesso al credito dovrebbe essere incrementato e facilitato.

Pertanto, sarebbe necessario creare in termini di partecipazione una più stretta collaborazione tra gli istituti stessi e le categorie agricole interessate, chiamando a far parte dei consigli di amministrazione di detti organismi rappresentanti delle categorie agricole imprenditoriali designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

La stessa esigenza è affrontata dall'articolo 2 della presente proposta di legge che prevede la partecipazione all'amministrazione del « Fondo interbancario di garanzia » istituito dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, chiamati ad

integrare la composizione del comitato di amministrazione dello stesso « Fondo ».

Il Fondo interbancario di garanzia ha svolto una funzione positiva nel favorire l'accesso al credito da parte delle categorie agricole. Il suo intervento ha in genere consentito agli istituti di credito di ampliare l'entità dei singoli prestiti e mutui ed, in determinati casi, ha reso possibile la concessione di finanziamenti che altrimenti non sarebbero stati accordati.

Pertanto il « Fondo » non solo va mantenuto ma deve essere potenziato, prevedendo, tra l'altro, che, nel caso in cui gli operatori agricoli non siano in grado di fornire garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, il « Fondo » può concedere garanzia primaria sino all'intero ammontare del mutuo o pari alla differenza tra le garanzie eventualmente offerte ed il totale del mutuo.

Per le suesposte ragioni si raccomanda una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono chiamati a fare parte dei Consigli di amministrazione degli istituti di credito agrario di cui agli articoli 13, 14 e 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sette rappresentanti delle categorie dei produttori agricoli di cui quattro dei coltivatori diretti, uno dei coloni e mezzadri, e due dei conduttori non coltivatori diretti, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su terne di nominativi indicate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

ART. 2.

La composizione del Comitato di amministrazione del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è integrata da undici membri, di cui sei in rappresentanza delle regioni, quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali ed agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche nazionali riconosciute, da queste designati, e nominati con decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

I rappresentanti regionali vengono scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri in una rosa composta da ventuno membri designati dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 3.

Alle ditte di cui al primo comma dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, che non siano in grado di presta-

re sufficienti garanzie o che non siano in grado di offrire comunque garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, è concessa da parte del Fondo interbancario di garanzia di cui allo stesso articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, fidejussione pari alla differenza tra il totale del mutuo ed il valore cauzionale delle garanzie offerte o fidejussorie per il totale del mutuo.